

I CONTROLLI

**Tempi più lunghi
per i rimborsi
se il credito
supera 4mila euro**

Servizi ► pagina 9

Fisco e contribuenti

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Le informazioni del Fisco

Dal 15 aprile sono disponibili i modelli
con i dati inseriti dalle Entrate

La novità

Lo sconto anche per materna ed elementari
calcolato su un importo fino a 400 euro

Corsia veloce per i rimborsi da «730»

Solo per importi superiori a 4mila euro l'Agenzia si riserva il controllo del credito

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

In presenza di crediti superiori a 4mila euro, rimborsi Irpef derivanti dal 730/2016 con tempistiche allungate. Per velocizzare il recupero è fondamentale la scelta del canale di invio. Non ha ancora visto la luce, invece, il decreto che dovrebbe fissare gli elementi di incoerenza rispetto ai quali il rimborso del 730 verrà bloccato, indipendentemente dall'entità del credito rimborsabile.

Il blocco sui rimborsi

A partire dalle dichiarazioni presentate da quest'anno, potranno essere soggetti a un controllo preventivo con successivo rimborso a cura delle Entrate anziché da parte del sostituto d'imposta, i 730 presentati con modifiche in due circostanze:

- in presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri individuati da un provvedimento (non ancora emanato)

COMPENSAZIONI

L'eccedenza del dovuto può essere utilizzata per la liquidazione di altri tributi (Imu, Tasi, Tari) e si scende così sotto il limite

- quando il rimborso è superiore a 4.000 euro (nuovo co. 3 bis, art. 5, Dlgs, n. 175/2014).

L'agenzia delle Entrate (circolare n. 12/E/2016) ha confermato che gli indicatori di incoerenza saranno collegati, ad esempio, al-

la tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione precaricata. In tal caso, quindi, il rimborso verrà bloccato indipendentemente dall'entità del credito liquidato nel modello. In pratica, in queste ipotesi, da quanto pare si capisce, l'entità delle modifiche dovrebbe indirizzare le selezioni, bloccando il rimborso in presenza di variazioni ritenute a rischio dalle Entrate.

Ad ogni modo, a prescindere dall'entità del credito, se il precompilato viene presentato direttamente dal contribuente (o dal sostituto) senza modifiche che impattino sulla liquidazione predisposta dalle Entrate, non scatta alcun blocco preventivo e il rimborso sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro, senza transitare per il controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'invio tramite intermediari

Il blocco infatti, si verifica per previsione normativa (nuovo co. 3 bis dell'art. 5 del Dlgs 175/2014) solo in caso di presentazione della dichiarazione «direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata». La casistica non dovrebbe interessare nemmeno il 730 a credito presentato da un intermediario che appone il visto di conformità. Sul punto è utile, però, tenere presente che le Entrate nella circolare 12/E/2016, hanno precisato che «i

controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati».

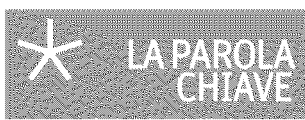
Anche se nella circolare la circostanza non viene esplicitata in modo chiaro, è da ritenere che il controllo preventivo possa scattare solo se il 730 è presentato dall'intermediario con le forme e i canali tradizionali (art. 13 D.M. 31.05.1999 n. 164) e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell'assistito ed invia (tramite il canale Entratel) il modello 730 accettato integralmente oppure modificato. In quest'ultimo caso, infatti, sotto il profilo giuridico si rientra nel co. 3 e non nel co. 4 dell'art. 1 del Dlgs 175/2014.

I crediti in compensazione

Ruolo importante per accelerare le operazioni di rimborso, evitando il controllo preventivo delle Entrate, è svolto dal quadro I del modello 730, nel quale va indicata la volontà di utilizzare il credito risultante dalla liquidazione del 730 in compensazione con altri tributi. È il caso di precisare, infatti, che in presenza di un credito liquidato superiore a 4.000 euro, se viene operata una compensazione tra imposte, previa compilazione del quadro I del 730 e presentazione di un modello F24 (per compensare per esempio Imu, Tasi o Tari) il credito rimasto a rimborsarsi riduce.

Se quel credito, per effetto della compensazione scende sotto la soglia di controllo, allora l'Irpef residua potrà venire rimborsata di-





Incoerenza

● I rimborsi Irpef relativi alla dichiarazione 2016 (anno di imposta 2015) saranno bloccati - e quindi controllati preventivamente dalle Entrate - se saranno rilevati «elementi di incoerenza». A stabilire che cosa sia «incoerente» - indipendentemente dall'entità del rimborso - sarà un futuro decreto. Nelle more, gli indicatori di incoerenza potranno essere collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione precaricata

rettamente dal sostituto d'imposta. L'utilizzo di parte del credito in compensazione potrebbe permettere al contribuente di velocizzare le tempistiche per il rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

La gestione dei crediti Irpef che emergono dal modello 730/2016

Rimborsi fino a 4mila euro da precompilata

Al di sotto di questa soglia, se il modello è presentato con o senza modifiche direttamente dal contribuente (o dal sostituto d'imposta) non scatta mai il controllo preventivo ed il rimborso avviene sempre a cura del sostituto d'imposta. Anche nel caso in cui il 730 venga presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato (i quali ricevono delega per l'accesso al precompilato) il rimborso sarà a cura del datore di lavoro, senza alcun controllo preventivo dell'amministrazione finanziaria.

Rimborsi fino a 4mila euro da 730 ordinario

In tale ipotesi il contribuente consegna i documenti «cartacei» con le modalità tradizionali (ante precompilata) senza conferire alcuna delega all'intermediario per l'accesso al precompilato. L'intermediario procederà all'inoltro del modello con i canali tradizionali. Anche in questo caso, sotto la soglia dei 4.000 euro, non opera alcun controllo preventivo e il rimborso avviene direttamente a cura del datore di lavoro.

Rimborsi oltre 4mila euro da precompilata

Presentazione diretta (ovvero tramite il sostituto d'imposta):

- senza modifiche da parte del contribuente non scatta alcun blocco al rimborso indipendentemente dall'entità del credito.
- con modifiche scatta il blocco (a prescindere da familiari a carico) o al cospetto di determinati indici di incoerenza di cui ad un emanando Provvedimento a cura delle Entrate.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato (i quali ricevono delega per l'accesso al precompilato) non scatta alcun blocco ed il rimborso avviene per le vie brevi per il tramite del sostituto senza vincoli di importo.

Rimborsi oltre 4mila euro da 730 ordinario

Scatta, da quest'anno, il controllo preventivo da parte delle Entrate, ed il rimborso non avviene più direttamente dal datore di lavoro, ma per il tramite dell'amministrazione finanziaria. Stando al contenuto della circolare 12/E/2016, infatti, i controlli preventivi, possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità tradizionali ai Caf o ai professionisti abilitati, (ex art. 1 co. 4 Dlgs 175/2014).

Rimborso senza sostituto d'imposta

In assenza di sostituto d'imposta va indicata la lettera «A» nella casella «730 senza sostituto» e nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento va fatto con il modello F24.

Utilizzo in compensazione

Se l'Irpef a credito scaturente dal Mod. 730 è stata utilizzata con il modello F24 per versare in compensazione imposte non gestite nel modello 730 (Imu, Tasi, Uic) la stessa non risulterà come eccedenza a credito nel modello 730/2016. Se in conseguenza dell'importo trasferito in compensazione la somma a rimborso scende sotto i 4.000 euro, non scatta alcun blocco preventivo ed il rimborso avviene ugualmente a cura del datore di lavoro.